



Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 53/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9223 — Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV) ⁽¹⁾	1
--------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 53/02	Tassi di cambio dell'euro	2
--------------	---------------------------------	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2019/C 53/03	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	3
--------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 53/04	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9175 — Total/Chevron Denmark) ⁽¹⁾	4
2019/C 53/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9196 — Marsh & McLennan Companies/Jardine Lloyd Thompson Group) ⁽¹⁾	5

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9223 — Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 53/01)

Il 4 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9223. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 febbraio 2019

(2019/C 53/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1346	CAD	dollari canadesi	1,5098
JPY	yen giapponesi	124,57	HKD	dollari di Hong Kong	8,9020
DKK	corone danesi	7,4634	NZD	dollari neozelandesi	1,6809
GBP	sterline inglesi	0,87490	SGD	dollari di Singapore	1,5376
SEK	corone svedesi	10,4973	KRW	won sudcoreani	1 273,96
CHF	franchi svizzeri	1,1357	ZAR	rand sudafricani	15,4417
ISK	corone islandesi	136,40	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6527
NOK	corone norvegesi	9,7693	HRK	kuna croata	7,4075
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 844,69
CZK	corone ceche	25,806	MYR	ringgit malese	4,6173
HUF	fiorini ungheresi	318,33	PHP	peso filippino	59,149
PLN	zloty polacchi	4,3064	RUB	rublo russo	74,8085
RON	leu rumeni	4,7485	THB	baht thailandese	35,723
TRY	lire turche	5,9488	BRL	real brasiliano	4,2095
AUD	dollari australiani	1,6006	MXN	peso messicano	21,6028
			INR	rupia indiana	80,8655

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2019/C 53/03)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Nitrato di ammonio	Russia	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19).	25.9.2019

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9175 — Total/Chevron Denmark)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 53/04)

1. In data 1° febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Total Holdings USA. Inc. («Total») (Stati Uniti d'America),
- Chevron Denmark Inc. («Chevron Denmark») (Stati Uniti d'America), appartenente al gruppo Chevron.

Total acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Chevron Denmark.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Total è un produttore e fornitore integrato di energia che opera su scala internazionale in tutti i settori dell'industria del petrolio e del gas, sia a monte (idrocarburi, sviluppo e produzione) che a valle (raffinazione, prodotti petrolchimici, specialità chimiche, commercio e trasporto via mare di petrolio greggio e prodotti petroliferi, commercializzazione). Total opera anche nei settori dell'energia rinnovabile e della generazione di energia elettrica;
- Chevron Denmark è un'impresa operante nella prospezione e produzione di petrolio greggio e gas naturale originari del Mare del Nord danese.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9175 — Total/Chevron Denmark

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9196 — Marsh & McLennan Companies/Jardine Lloyd Thompson Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 53/05)

1. In data 1 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Marsh & McLennan Companies Inc («MMC», Stati Uniti),
- Jardine Lloyd Thompson plc («JLT», Regno Unito).

MMC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di JLT.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 18 settembre 2018.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- MMC: MMC è un'impresa che opera su scala mondiale nella prestazione di servizi professionali offrendo ai clienti consulenza e soluzioni in materia di rischio, strategia e persone. MMC opera in quattro settori principali gestiti dalle seguenti entità: i) Marsh per il brokeraggio assicurativo e le soluzioni di gestione del rischio, ii) Guy Carpenter per la riassicurazione e le strategie di capitale, iii) Mercer per la consulenza in materia sanitaria, patrimoniale e di carriera, iv) Oliver Wyman per la consulenza in materia di strategia, economia e marchi;
- JLT: JLT è una società quotata in borsa costituita nel 1997, che opera su scala mondiale offrendo soluzioni in materia di gestione del rischio, brokeraggio assicurativo e benefici per i dipendenti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9196 — Marsh & McLennan Companies/Jardine Lloyd Thompson Group.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT